L'Economia

DIVIDENDI: SULLE TASSE DA PAGARE IL FISCO RECITA A SOGGETTO

Aliquota secca del 26% per i piccoli investitori, maxi esenzione per le catene societarie: come cambia il prelievo. Il ruolo (importante) delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

di **FRANCO POZZI***

Ogni anno, con l'approvazione dei bilanci delle società di capitali, i soci si interrogano su quanta parte deli utili realizzati arriverà davvero nelle loro tasche. La risposta dipende da chi incassa il dividendo: una persona fisica, un imprenditore individuale o una società.

Il Testo unico delle imposte sui redditi prevede, infatti, differenti trattamenti, fermo restando l'applicazione del principio di cassa, ovvero il dividendo diviene imponibile nel momento in cui viene effettivamente percepito, non in quello della delibera assembleare (e/o della rilevazione a bilancio da parte di un socio anch'esso società).

Persone fisiche

Per la persona fisica che detiene una partecipazione al di fuori dell'attività d'impresa, si applica una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero ammontare distribuito, prelevata direttamente dalla società o dall'intermediario finanziario: il socio non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi e non è soggetto ad ulteriori imposte o addizionali.

Diverso il trattamento per l'imprenditore individuale e – indirettamente - per i soci di società di persone commerciali: in questo caso l'utile concorre alla formazione del reddito complessivo solo per il 58,14% del suo ammontare (il restante 41,86% resta escluso da imposizione) e la quota imponibile si va ad aggiungere agli altri redditi e sconta le aliquote progressive Irpef, che sono – di norma - più onerose rispetto all'imposta sostitutiva prevista per le normali persone fisiche.

Le cedole diventano imponibili nel momento in cui sono percepite, non in quello della delibera assembleare

Soggetti Ires

Il regime più favorevole resta quello riservato alle società di capitali e agli altri soggetti Ires, rispetto alle quali i dividendi sono esclusi dalla base imponibile per il 95% del loro ammontare lordo e – dunque - solo il residuo 5% concorre alla formazione del reddito. Applicando l'aliquota Ires del 24% a questa quota ridotta, il prelievo effettivo scende all'1,2% del dividendo lordo, al fine di evitare che il medesimo utile venga tassato integralmente più volte rispetto ad una catena societaria partecipativa.

L'esenzione del 95% si applica senza soglie minime di partecipazione, in continuità con l'impostazione storica del sistema: tale precisazione è necessaria alla luce delle modifiche normative che si sono succedute negli ultimi mesi. Il decreto legge n. 38/2026 ha – infatti – abrogato retroattivamente le soglie minime di partecipazione (5% o 500.000 euro) introdotte in un primo tempo dalla legge di Bilancio 2026 per l'accesso al regime di esenzione del 95%.

La distribuzione di riserve di capitale (sovrapprezzo e versamenti in conto capitale) di norma non sono soggette ad imposizione, ma occorre sottolineare che l'articolo 47 del Testo Unico prevede una presunzione assoluta (indipendentemente dalla natura della riserva oggetto di distribuzione da un punto di vista del bilancio) di preventiva distribuzione degli utili di esercizio e delle riserve di utili disponibili (soggette a tassazione secondo le regole descritte).

Società estere

Sui dividendi in entrata percepiti da un socio italiano di una società estera si applicano in linea di massima gli stessi regimi appena descritti, con il riconoscimento di un credito d'imposta per le ritenute già applicate all'estero, per evitare la doppia imposizione. Fa eccezione il caso dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali il legislatore ha previsto una disciplina più severa.

Investitori stranieri

Norme specifiche trovano applicazione laddove i percipienti siano soggetti fiscalmente non residenti. Sui dividendi in uscita da una società italiana verso un socio non residente si applica, di norma, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%, che può essere mitigata dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili e che si azzera per le società «madri» comunitarie (partecipazioni non inferiori al 10%) grazie alla direttiva madre-figlia.

La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti residenti nella Ue o nello Spazio economico europeo indipendentemente dalla misura della partecipazione.

Sul piano degli adempimenti, la società che eroga dividendi a soggetti privati assume la veste di sostituto d'imposta: deve operare la ritenuta, versarla tramite modello F24 e certificarla al socio con la Certificazione Unica degli utili (Cupe), oltre a riepilogare le operazioni nel modello 770.

Un errore in questa fase può generare sanzioni sia per la società sia, in sede di controllo automatizzato, per il socio.

**Socio di Biscozzi Nobili Partners*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa Come sono tassati i dividendi

Soggetto percettore	Provenienza dividendo	Trattamento fiscale	Aliquota/prelievo effettivo
Persona fisica (non imprenditore)	Società residente o Paese non black list	Ritenuta a titolo d'imposta, prelievo definitivo	26% sull'intero importo
Imprenditore individuale/ società di persone	Società residente o Paese non black list	Concorso parziale al reddito d'impresa	Aliquote Irpef progressive sul 58,14% del dividendo
Società di capitali/ enti Ires	Società residente o Paese non black list	Esenzione 95%	1,2% (24% × 5%)
Socio non residente (persona fisica o società)	Dividendo in uscita da società italiana	Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, riducibile da convenzioni o in caso di società Ue-See, azzerata da direttiva madre-figlia	26% ordinaria/ 1,2% Ue-See/ aliquota convenzionale/ 0% per direttiva madre - figlia
Persona fisica (non imprenditore)	Paese black list	Concorso integrale al reddito complessivo ritenuta solo a titolo d'acconto	Aliquote Irpef progressive (fino al 43% + addizionali) sul 100%
Società di capitali/ enti Ires	Paese black list	Concorso integrale al reddito imponibile (niente Pex) o regime «semi-pex»	24%/ 12%

Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere S.A.

Gli utili concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile

Paesi Black list, l'erario alza le pretese

Il sistema tributario italiano prevede un regime penalizzante per gli utili provenienti (direttamente o indirettamente) da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (i Paesi black list), identificati come tali se soggette ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento, determinata secondo criteri contabili. Ciò vale nel caso in cui la società estera è controllata e il bilancio è soggetto a revisione ai fini del bilancio consolidato italiano; se non ricorrono tali condizioni, si deve verificare se la società estera è soggetta ad un'imposta effettiva inferiore al 50 per cento rispetto alla tassazione che la medesima avrebbe scontato se residente in Italia.

24
per cento
La normale aliquota Ires a cui sono soggetti i dividendi da società in Paesi black list

Se il dividendo proviene da un Paese black list, l'utile concorre per intero alla formazione del reddito imponibile del percettore, sia che si tratti di una persona fisica sia di una società.

Che cosa cambia

Per il socio persona fisica la ritenuta del 26% non è più a titolo d'imposta, ma a titolo di acconto e il dividendo deve essere indicato in dichiarazione e tassato con le aliquote progressive Irpef che arrivano fio 43% più le addizionali locali. Per una società viene meno l'esenzione del 95%: l'intero dividendo concorre alla base imponibile Ires, con un prelievo pieno del 24%, anziché limitarsi all'1,2% del regime ordinario. La normativa esclude comunque dalla nozione di fiscalità privilegiata gli Stati membri dell'Ue e quelli aderenti allo Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni.

La normativa prevede inoltre una parziale via d'uscita: se il contribuente dimostra, anche presentando un interpello all'Agenzia delle Entrate, che la società estera svolge un'attività economica effettiva — con impiego ad esempio di personale, attrezzature, attivi e locali propri — per le società e gli enti Ires, il dividendo estero è soggetto al cosiddetto «regime semi-pex». In tal caso il provento di fonte estera concorre alla formazione del reddito imponibile solo per il 50% del suo ammontare, con un prelievo effettivo che scende quindi al 12%, e dà diritto a un credito d'imposta «indiretto» (sempre nella misura del 50%) per le imposte già scontate all'estero da parte della società partecipata.

Anche il legame con la normativa delle Controlled Foreign Companies, che prevede la tassazione «per trasparenza» (ovvero nell'esercizio di formazione) dei redditi della società estera black list, merita attenzione. Se gli utili della controllata estera sono già stati tassati «per trasparenza» in capo al socio italiano, la successiva distribuzione del dividendo non sconta una seconda imposizione, per la quota già assoggettata a tassazione, quale meccanismo di coordinamento indispensabile per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito.

Fr. Pozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato